

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 205/2011 DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafi 3, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione»), previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO**1. Inchiesta precedente e misure antidumping in vigore**

- (1) Nell'agosto 2001 con il regolamento (CE) n. 1676/2001 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra l'altro, dell'India. Le misure consistevano in un dazio antidumping ad valorem compreso tra lo 0 % e il 62,6 % istituito nei confronti delle importazioni provenienti da produttori esportatori inseriti in un elenco, con un'aliquota del dazio residuo del 53,3 % applicata alle importazioni da tutte le altre società.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 366/2006 ⁽³⁾ nel marzo 2006 il Consiglio ha modificato le misure istituite mediante il regolamento (CE) n. 1676/2001. Il dazio antidumping così istituito, la cui aliquota era compresa tra lo 0 % e il 18 %, teneva conto dei risultati del riesame in previsione della scadenza dei dazi compensativi definitivi di cui al regolamento (CE) n. 367/2006 ⁽⁴⁾.
- (3) Nell'agosto 2006, in seguito a un riesame intermedio riguardante la sovvenzione di un produttore indiano di fogli di PET, il Consiglio ha, con il regolamento (CE) n. 1288/2006 ⁽⁵⁾, modificato il dazio antidumping definitivo istituito nei confronti di tale produttore dal regolamento (CE) n. 1676/2001.
- (4) Con il regolamento (CE) n. 1424/2006 ⁽⁶⁾ il Consiglio ha modificato nel settembre 2006 il regolamento (CE) n. 1676/2001 nei confronti di un produttore indiano di fogli di PET, in seguito alla richiesta di un nuovo produttore esportatore. Il regolamento modificato ha stabilito un margine di dumping del 15,5 % e istituito un'aliquota di dazio antidumping del 3,5 % per la società in questione, tenendo conto del margine di sovvenzione all'esportazione accertato per la società medesima dall'inchiesta antisovvenzione che ha determinato l'adozione del regolamento (CE) n. 367/2006. Giacché la società non aveva un dazio compensativo individuale si è applicata l'aliquota di dazio stabilita per tutte le altre società.
- (5) Nel novembre 2007, con il regolamento (CE) n. 1292/2007 ⁽⁷⁾ (,) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di PET originari dell'India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base. Con lo stesso regolamento è stato chiuso il riesame intermedio parziale, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base, relativo a un produttore esportatore indiano.
- (6) Nel gennaio 2009, in seguito a un riesame intermedio parziale che la Commissione ha avviato di propria iniziativa in merito alla sovvenzione di cinque produttori indiani di fogli di PET, con il regolamento (CE) n. 15/2009 ⁽⁸⁾, il Consiglio ha modificato il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1292/2007 nei confronti di tali società e i dazi compensativi definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 367/2006.
- (7) Il regolamento (CE) n. 1292/2007 ha inoltre mantenuto l'estensione delle misure nei confronti di Brasile e Israele, con l'esenzione di alcune società. L'ultima modifica del regolamento (CE) n. 1292/2007 a questo proposito è stata introdotta con il regolamento di esecuzione (UE) n. 806/2010 del Consiglio, del 13 settembre 2010, che modifica i regolamenti (CE) n. 1292/2007 e (CE) n. 367/2006 relativamente alla concessione dell'esenzione dalle misure istituite da tali regolamenti a un esportatore israeliano di polietilene tereftalato (PET) originario dell'India e pone termine alla registrazione delle importazioni effettuate da tale esportatore ⁽⁹⁾.
- (8) È opportuno osservare che la società Vacmet India Limited è soggetta a un dazio antidumping residuo del 17,3 % a norma del regolamento (CE) n. 1292/2007.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.⁽²⁾ GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1.⁽³⁾ GU L 68 dell'8.3.2006, pag. 6.⁽⁴⁾ GU L 68 dell'8.3.2006, pag. 15.⁽⁵⁾ GU L 236 del 31.8.2006, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 270 del 29.9.2006, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 288 del 6.11.2007, pag. 1.⁽⁸⁾ GU L 6 del 10.1.2009, pag. 1.⁽⁹⁾ GU L 242 del 15.9.2010, pag. 6.